

KS. DARIUSZ KŁOSIŃSKI
ORCID: 0000-0002-4809-9818
DOI: 10.56898/ST.16088

LE FINALITÀ DELLE PENE CANONICHE SUCCESSIVE ALLE MODIFICHE DEL DIRITTO PENALE CANONICO DEL 2021 RELATIVE ALLE ALLOCUZIONI DI PIO XII

Riassunto

L'ultima riforma del diritto penale canonico ha portato notevoli e svariate modifiche al Libro VI del CIC, tra cui la riorganizzazione delle finalità della pena canonica. Nell'articolo vengono analizzate le tre finalità e la loro funzione di applicazione delle pene canoniche a livello processuale. Le tematiche affrontate vengono, inoltre, paragonate e approfondite sulla base delle allocuzioni di Papa Pio XII, le quali rappresentano le fonti del can. 1341 CIC in cui sono elencate le tre finalità.

Parole chiave: *Pio XII, le finalità della pena, la riforma del diritto canonico penale, can. 1341 CIC*

Introduzione

L'ultima riforma del diritto penale della Chiesa, attuata da Papa Francesco mediante la Const. ap. *Pascite gregem Dei*, ha portato notevoli cambiamenti all'attività punitiva canonica. Uno di questi riguarda la riorganizzazione delle finalità della pena canonica presenti nel can. 1341 CIC. Tale cambiamento può sembrare poco significativo, ma in realtà rappresenta un forte sviluppo della dottrina penale canonica che costantemente cerca

di dare risposta alle problematiche dei tempi odierni¹. Nell'articolo vengono analizzate le tre finalità della pena e successivamente paragonate con le riflessioni che Papa Pio XII espone nelle sue due allocuzioni. Gli interventi papali costituiscono le fonti del can. 1341 CIC e di altri molti canoni del Libro VI. Per questo quindi, nonostante il passare del tempo, esse restano attuali e possono essere un'importante fonte d'ispirazione in quanto applicano le norme penali della Chiesa ai casi di delitto.

1. Le finalità della pena canonica

I delitti suscitano disordine nella società e pertanto necessitano di un'adeguata risposta da parte delle autorità competenti. La dottrina civilistica in merito alla funzione della pena presenta tre concetti: la retribuzione, l'intimidazione e l'emenda. L'idea della pena come retribuzione deriva „da una «teoria assoluta» che guarda al fatto in quanto accaduto e che ritiene giusto e necessario punire l'autore del delitto con un castigo «corrispettivo» alla violazione dell'ordine giuridico”. L'intimidazione vede nella pena uno strumento di prevenzione dei delitti futuri, „per l'efficacia intimidatoria esercitata dall'afflizione sanzionatoria imposta ai delinquenti”. Infine, l'emendamento rappresenta „l'aspetto medicinale della pena, (...), sulla base del principio (...) che mira alla rieducazione del condannato e alla sua risocializzazione”. Le tre finalità della pena sono fondamentali per l'ordinamento statale, mentre nella dottrina si riscontrano differenti teorie e punti di vista in merito².

Nel caso del diritto della Chiesa il significato, e di conseguenza le finalità, sono diversi. Ciò deriva dalle diverse peculiarità presenti nel diritto canonico che lo distinguono dagli ordinamenti civili moderni. Papa Francesco con la Const. ap. *Pascite gregem Dei*, ha modificato il diritto penale canonico e ha descritto le finalità del sistema penale come segue: „La carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento

¹ Cfr. M. Mosconi, *L'avvio della procedura penale per l'applicazione della sanzione penale nella revisione del libro VI del CIC, tra opportunità e dovere per l'ordinario diocesano*, „Quaderni di diritto ecclesiale” 35 (2022), p. 288.

² Cfr. B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021, p. 119-122, per tutte le citazioni nel capoverso.

del reo e la riparazione degli scandali”³. Francesco poi, ricorda che il diritto penale deve essere utilizzato come „strumento salvifico e correttivo”. Queste due caratteristiche devono essere unite nel momento in cui i pastori della Chiesa utilizzano una pena canonica. Per la legge della Chiesa l’aspetto correttivo della punizione necessita di una motivazione essenziale, cioè la *salus animarum*⁴. Nell’ordinamento canonico la pena rappresenta un mezzo per rispondere e ristabilire l’ordine violato attraverso un delitto. La pena non è mai fine a sé stessa ma è un mezzo utilizzato per ottenere un risultato⁵.

Le finalità della pena sono i principi fondamentali che caratterizzano ogni fase dell’attività punitiva della Chiesa e la loro mancata osservazione può diventare un abuso nell’esercizio della *potestas puniendi*. In merito a quanto appena descritto, Baura afferma: „L’osservazione può essere particolarmente opportuna nel momento attuale della Chiesa, in cui, dovendosi far fronte ad una crisi enorme per via della scoperta di una quantità ingente di delitti di estrema gravità, si affaccia il pericolo di voler accontentare l’opinione pubblica a tutti i costi e di sfuggire le responsabilità a cui vengono chiamate, a ragione o a torto, le autorità ecclesiastiche nell’ambito civile. Qualora queste intenzioni oscurassero o, addirittura, si opponessero alla finalità della pena ecclesiastica, l’attività punitiva della Chiesa perderebbe legittimità”⁶.

1.1 Le finalità della pena canonica e la riforma del Libro VI

Le finalità della pena canonica sono presenti nel nuovo Libro VI in tre canoni: can. 1311 §2 CIC, can. 1341 CIC e can. 1343 CIC⁷. Tali norme sono

³ Franciscus PP, Const. ap. *Pascite gregem Dei*, 23.05.2021, AAS 113 (2021) t. 6, p. 534-555.

⁴ Cfr. B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 123; F. H. Esteban, *Giusta pena e cause esimenti, attenuanti ed aggravanti: conflitto tra giusto processo, reo e vittima?*, in: „Annales doctrinae et iurisprudentiae canonicae”, t. XV, Città del Vaticano 2023, p. 142.

⁵ Cfr. D. G. Astigueta, *La pena come sanzione: un contributo su questo concetto*, „Periodica” 101 (2012), p. 505.

⁶ E. Baura, *L’attività sanzionatoria della Chiesa: note sull’operatività della finalità della pena*, „Ephemerides Iuris Canonici” 59 (2019), p. 613.

⁷ *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 25.01.1983, AAS 75 (1983), pars 2, p. 1-317. Il Libro VI modificato da papa Francesco il 23.05.2021 attraverso la Cost. Ap. *Pascite gregem dei*: AAS 113 (2021), p. 537-555.

accomunate dal medesimo gruppo di finalità: „*iustitiae restitutio, rei emendatio et scandalum reparatio*”. Il testo previgente del Libro VI elencava i fini in ordine differente, rispetto a quanto sopra descritto, solo nel can. 1341 CIC: „*scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari*”. Appare chiaro quindi, che sulla base di motivazioni differenti, il Legislatore ecclesiastico intendeva mettere in luce solo lo scopo della pena. L'emendazione del reo è maggiormente evidente nelle pene medicinali, mentre il ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo nelle pene espiatorie⁸.

Il can. 1311 §2 CIC, apre il nuovo Libro VI, nel testo promulgato nel 1983 la norma non era divisa in due paragrafi e conteneva un'unica disposizione divenuta ora paragrafo primo del canone. Il can. 1311 §2 CIC nell'elenco delle finalità della pena ricorda che nella Chiesa „la disciplina penale è uno strumento pastorale che va impiegato come dovere ministeriale e per esigenze di carità verso comunità e verso il delinquente che occorre correggere. L'impiego delle sanzioni penali, quando occorre, non dipende da scelte di magnanimità o di severità che il Pastore può dispensare o elargire a proprio piacimento: si tratta di uno stretto dovere ministeriale da usare in riferimento a precisi parametri”⁹.

Il secondo punto in cui vengono descritti gli scopi della pena canonica è il can. 1341 CIC. Lo scritto riprende il testo del Concilio di Trento, descritto nel can. 2214 §2 del CIC 1917¹⁰, esso rappresenta, sotto certi aspetti, un ritorno alla disposizione del Codice previgente, che nella norma menzionata ricordava ai pastori il loro ruolo e i criteri fondamentali per l'applicazione delle pene e le loro finalità¹¹. Il can. 1341 CIC riformato elenca le finalità della pena in modo identico agli altri due canoni: „il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo”. Se-

⁸ Cfr. M. Mosconi, *Can. 1341*, in: Quaderni di diritto ecclesiale (ed.), *Codice di Diritto Canonico commentato*, Milano 2022, p. 1342; J. Krukowski, *kan. 1341*, in: *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. VI/2, Księga VI, Sankcje w Kościele zreformowane przez papieża Franciszka*, Poznań 2022, p. 140.

⁹ J. I. Arrieta, *Il nuovo diritto penale canonico. Motivazioni della riforma, criteri e sintesi dei lavori. Le principali novità del Libro VI CIC*, in: L. Sabbarese (red.), *Legalità e pena nel diritto canonico*, Roma 2021, p. 45.

¹⁰ *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, 27.05.1917, AAS 9 (1917), pars 2, p. 1-593.

¹¹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico commentato*, Quaderni di diritto ecclesiale (ed.), Milano 2017, p. 1090; D. G. Astigueta, *Medicinalità della pena canonica*, „Periodica” 99 (2010), p. 279-280.

condo Pighin i tre elementi devono essere presenti sempre contemporaneamente affinché la pena applicata abbia una sua giustificazione. La norma modificata, come anche i cann. 1311 §2 CIC e 1343 CIC, cambia l'ordine delle finalità. Il canone previgente era l'unico punto del Codice in cui le finalità venivano elencate come segue: „la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo”¹². Secondo Pighin la descrizione presente nel nuovo Libro VI „segue un ordine logico che ci pare perfettamente corretto. Anzitutto occorre ripristinare la giustizia anche nei confronti di chi è stato ingiustamente offeso; in secondo luogo, bisogna provvedere al reo per riportarlo sulla retta via; infine è necessario allargare l'orizzonte alla comunità investita dallo scandalo da riparare”¹³. Il can. 1341 CIC presenta un'ulteriore interessante novità relativa ai doveri che obbligano l'Ordinario ad avviare la procedura penale nelle casistiche descritte dalla norma. Il canone è collocato all'inizio del Titolo V della parte I del Libro VI, dove vengono trattate le regole per l'applicazione delle pene, e definisce che „*Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas promovere debet*”. Il testo previgente dello non prevedeva alcun dovere (*debet*) per l'autorità ecclesiastica e affermava che „*Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet*”¹⁴. Secondo Arrieta „questi ed altri cambiamenti simili, in linea con i recenti provvedimenti pontifici come il motu proprio *Come una Madre amorevole*, o il motu proprio *Vos estis lux mundi*, [...] servono a correggere quel vecchio errore che falsava il concetto di carità pastorale circa il governo delle comunità”¹⁵.

L'ultimo punto in cui il nuovo Libro VI descrive gli scopi della pena ca-

¹² B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 123.

¹³ B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 123.

¹⁴ Cfr. Dicastero per i Testi Legislativi, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana, 2023, p. 80; M. Mosconi, *Lavvio della procedura penale*, p. 279; B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 228.

¹⁵ J. I. Arrieta, *Il nuovo diritto penale canonico*, p. 45-46. I riferimenti bibliografici dei due documenti presenti del testo citato: Franciscus PP, *Litterae apostolicae motu proprio datae Come una madre amorevole*, 4.06.2016, AAS 108 (2016), p. 715-717; Franciscus PP, *Litterae apostolicae motu proprio datae Vos estis lux mundi*, 7.05.2019, AAS 111 (2019), p. 823-832, e nella versione del 2023: Franciscus PP, *Litterae apostolicae motu proprio datae Vos estis lux mundi*, 25.03.2023, https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230325-motu-proprio-vos-estis-lux-mundi-aggiornato.html (accesso: 18.11.2025).

nonica e nello stesso tempo limita il potere discrezionale dei Pastori, è il nuovo can. 1343 CIC¹⁶. La norma tratta le valutazioni del giudice nell'atto di applicazione o meno della pena in un caso specifico. Il canone riformato indica i criteri con i quali il giudice deve prendere una giusta decisione: „Se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 §3, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo”¹⁷.

Osservando le finalità della pena possiamo notare un'evoluzione storica del diritto penale canonico. Tale evoluzione ha suscitato un notevole interesse già prima del Concilio Vaticano II grazie agli impulsi derivanti dalle dottrine penalistiche secolari. Già nel can. 2215 del Codice del 1917 si notano due finalità della pena: „*Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad delinquentes correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta*”. Nella dottrina alcuni autori hanno individuato ulteriori finalità, come ad esempio la funzione curativa e di castigo, la difesa dell'ordine sociale e l'aspetto retributivo della pena¹⁸.

Nell'ordinamento canonico il concetto di delitto è legato al concetto di peccato e di imputabilità morale dell'atto. Anche la pena canonica, come risposta alla condotta delittuosa, assume un significato diverso e più ampio rispetto a quello degli ordinamenti secolari. La pena raffigura la risposta sociale al delitto, ma nel caso dell'ordinamento della Chiesa, essa è anche la risposta al peccato commesso. Le conseguenze penali della violazione delittuosa di una legge ecclesiastica si riscontrano a diversi livelli: nel rapporto con Dio; nei confronti della comunità, cioè il soggetto offeso; nella comunità della Chiesa; nel rapporto del reo con sé stesso. Questo giustifica la disposizione del can. 1341 CIC e le finalità della pena presenti in questa norma¹⁹.

Oltre a quanto appena descritto, va ricordato che la pena canonica è sempre in relazione con il principio del bene infranto che va ristabilito. Baura descrive il processo di riparazione del danno in questo modo: „La riparazione del danno consiste nel mettere di nuovo qualcuno nel possesso

¹⁶ Cfr. Dicastero per i Testi Legislativi, *Le sanzioni penali nella Chiesa*, p. 84-85.

¹⁷ J. I. Arrieta, *Il nuovo diritto penale canonico*, p. 48.

¹⁸ Cfr. B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 124, con i riferimenti bibliografici degli autori e delle loro idee.

¹⁹ Cfr. B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 125.

o dominio di ciò che è suo e, poiché la giustizia è dare a ciascuno il suo, la riparazione è un atto della virtù della giustizia commutativa, che consiste in una certa uguaglianza in quanto ripristina la situazione *a qua*, dando al suo legittimo padrone la stessa cosa che egli era stata tolta²⁰.

La considerazione non si limita solo alla necessità di riparazione del danno causato, Baura infatti continua affermando che: „La pena [...] va al di là della riparazione del danno, almeno di quello immediatamente cagionato dall'azione delittuosa alle vittime dirette. [...] la consueta distinzione nell'ambito civile tra la responsabilità penale e la responsabilità civile derivante dal reato mette in evidenza l'aspetto sanzionatorio della pena, il quale va al di là della mera riparazione del danno direttamente causato. Ne segue che la «giustificazione», la ragione cioè che rende giusta la privazione coatta di un bene, consistente in un *plus* rispetto alla mera riparazione, non può essere trovata nella sola necessità di riparare l'uguaglianza infranta dal delitto, ma occorrerà trovare un altro titolo onde evitare di confondere la (giusta) pena con l'immorale vendetta, ovvero la ricerca del male per delinquente indipendentemente dal bene che da ciò possa trarre la vittima²¹.

Il fine riparatore della pena, secondo Pighin, „mira al superamento di sé stessa tramite un appello alla volontà del delinquente²². Il reo è chiamato al ritorno sulla „retta via secondo l'ordine della creazione e della redazione unti nel primo piano divino di salvezza²³. La nuova vita dell'autore del delitto non si limita solo al riscatto personale, ma necessita di una riconciliazione con Dio e con la comunità della Chiesa²⁴. Di Mattia nel suo intervento afferma: „Pertanto il carattere della pastoralità della pena risiede essenzialmente nelle modalità di «incontro» con il reo al fine di cancellazione la *ratio peccati* e garantire la *salus animae*, [...] utilizzando lo strumento del diritto che infligge la pena o la blocca per raggiunte o raggiungibili motivazione morali o sociali²⁵. La dottrina canonistica sottolinea come la distinzione tra le pene medicinali e quelle espiatorie, che troviamo nel Codice, non è del tutto esatta, poiché le pene espiatorie avrebbero anche uno scopo medicinale. La correzione del reo ha la funzione di evitare la futura

²⁰ E. Baura, *L'attività sanzionatoria della Chiesa*, p. 609.

²¹ E. Baura, *L'attività sanzionatoria della Chiesa*, p. 610.

²² B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 126.

²³ B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 126.

²⁴ Cfr. B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 126.

²⁵ G. Di Mattia, *Pena e azione pastorale nel diritto penale della Chiesa*, „Monitor Ecclesiasticus” 114 (1989), p. 47.

recidività, e rappresenta un metodo adeguato di prevenzione al delitto. Anche qui si può notare la *suprema lex* della Chiesa, cioè la *salus animarum* di tutti i fedeli, essa rappresenta lo strumento ispiratore del diritto penale canonico. Secondo Baura „Nell'attività penale tutti i beni in gioco sono di natura ecclesiale: dal bene leso da delitto, al bene tolto al delinquente dalla pena; dal bene sociale da ricomporre al bene cercato mediante la correzione. Attraverso la pena canonica si tratta in definitiva di favorire la salvezza delle anime di tutti gli interessati (vittime, delinquenti e membri della comunità)”²⁶.

La riparazione dello scandalo, ultimo dei fini della pena canonica elencati nel can. 1341, ricorda che ogni delitto provoca scandalo e ferite nella comunità cristiana che necessitano di essere curate. Il livello di tali ferite è concreto ma allo stesso tempo difficile da misurare. La comunità „va pure tutelata dalle seduzioni maligne del delitto e va messa in condizioni di proseguire nel suo sviluppo spirituale”²⁷.

In conclusione, è possibile affermare che le tre finalità della pena canonica sono collegate con il principio *salus animarum*. Il bene giuridico più importante da restituire attraverso l'attività penale è sempre la salvezza delle anime. La correzione del reo, mediante la punizione, riguarda soprattutto la salvezza della sua anima. Il danno alla comunità che deriva dallo scandalo provocato attraverso un delitto crea un pericolo per le anime dei fedeli. L'attività penale della Chiesa dunque, deve sempre considerare il bene spirituale dei fedeli, garantire la salvezza delle anime delle vittime, dei delinquenti e dei fedeli²⁸.

2. Le allocuzioni di Papa Pio XII e le tre finalità della pena

Come affermato in precedenza, i fini della pena canonica sono stati oggetto di un'evoluzione storica svoltasi nel XX secolo, che vede il suo inizio nelle due codificazioni della Chiesa per giungere poi fino all'ultima riforma del Libro VI CIC. Di esso meritano particolare attenzione il can. 1341 CIC e i due canoni sopra citati che contengono le tre finalità della pena. Nel testo previgente del Libro VI il can. 1341 CIC rappresentava l'unico elemento con cui il Legislatore precisava gli scopi della pena. Al fine di comprendere

²⁶ E. Baura, *L'attività sanzionatoria della Chiesa*, p. 612.

²⁷ B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 126.

²⁸ Cfr. E. Baura, *L'attività sanzionatoria della Chiesa*, p. 627.

appieno tali scopi, vengono analizzate le fonti del can. 1341 CIC previgente, esse possono essere considerate anche come fonti della norma vigente, in quanto il canone non è stato modificato in modo radicale. Il can. 1341 CIC previgente si basava su tre fonti ovvero, il can. 2214 §2 del Codice pio-benedettino e le due allocuzioni di Papa Pio XII rivolte ai partecipanti del VI Convegno Nazionale di studio dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani. Il Sommo Pontefice ha presentato due interventi molto interessanti, in cui ha analizzato le conseguenze della colpa e della successiva pena nella vita di un individuo. La prima allocuzione del 5 dicembre 1954²⁹ verteva sul tema dello stato di non colpevolezza di un uomo attraverso il fatto di colpa e di una successiva pena. La seconda allocuzione del 5 febbraio 1955 trattava la liberazione dalle conseguenze penali e il ritorno alla comunione con Dio e con la comunità della Chiesa³⁰.

2.1 Il ristabilimento della giustizia

Pio XII affronta il tema del ristabilimento della giustizia già all'inizio del primo intervento dove analizza la natura e gli aspetti dell'atto colpevole. Descrivendo tali aspetti, il Papa ricorda che l'atto colpevole necessita una punizione e afferma: „La pena è la reazione, richiesta dal diritto e dalla giustizia, alla colpa: sono come colpo e contraccolpo. L'ordine violato con l'atto colpevole esige reintegrazione e ristabilimento del turbato equilibrio. È ufficio proprio del diritto e della giustizia di custodire e preservare la concordanza fra il dovere, da una parte, e il diritto, dall'altra, e di ristabilirla, se fosse lesa”³¹. La logica fondamentale del concetto appare subito chiara grazie all'espressione „ristabilire la giustizia”. L'ordine e i valori fondamentali di una comunità, violati attraverso il fatto delittuoso, esigono una reazione che ristabilisca l'equilibrio e mantenga i valori e beni della Chiesa.

La giustizia ha un ruolo cruciale anche nel momento dell'esecuzione e dell'applicazione di una giusta pena: „D'altra parte la giustizia esige che nella esecuzione delle disposizioni della legge penale sia evitato ogni aggravamento delle pene sancite nella sentenza, ogni arbitrio e ogni durezza, ogni vessazione e ogni provocazione. La superiore Autorità ha il dovere di vigilare l'esecuzione della pena e di darle la forma rispondente al suo scopo, non in rigido adempimento delle singole sue prescrizioni e paragrafi,

²⁹ Cfr. Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, AAS 47 (1955), p. 60-71.

³⁰ Cfr. Pius PP XII, Alloc., 5.02.1955, AAS 47 (1955), p. 72-85.

³¹ Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, p. 62.

ma in possibile adattamento alla persona che soggiace alla pena medesima³². L'applicazione e la scelta della pena adeguata ad un preciso caso, dunque, non può mai essere l'effetto di una valutazione arbitraria o automatica. Molto importante risulta essere quanto sottolineato da Pio XII, ovvero l'aspetto personale e umano. Esso si collega con la seconda finalità elencata nel vigente can. 1341 CIC, cioè l'emendamento del reo. Il delitto offende i valori di una comunità e provoca ferite agli individui non in una società astratta, ma bensì di una comunità concreta facente parte del Popolo di Dio, che pertanto, secondo la giustizia, chiede una punizione. D'altra parte, anche l'autore del delitto, sulla base della giustizia persene nelle leggi penali, ha il diritto di essere punito con le modalità che lo porteranno al pentimento e alla conversione personale.

Nella seconda allocuzione il Papa si concentra sull'aspetto della giustizia e afferma: „Nell'applicazione del condono non può valere l'arbitrio. Come norma debbono servire il bene del reo, non meno che della comunità giuridica, la cui legge egli ha colpevolmente violata, e, al di sopra di ambedue, il rispetto, la eccellenza dell'ordine stabilito secondo il buono e il retto. Quella norma esige, tra l'altro, che, come in generale nelle relazioni degli uomini fra di loro, così anche nell'applicazione della potestà penale siano tenuti in conto non soltanto lo stretto diritto e la giustizia, ma anche l'equità, la bontà e la misericordia. Altrimenti si corre pericolo di trasformare il «*summum ius*» in «*summa iniuria*»³³. Collegando la giustizia con l'equità, la bontà e la misericordia, Pio XII amplia l'orizzonte dell'esercizio della potestà penale. L'applicazione della pena canonica non potrà mai essere uno strumento strettamente tecnico e staccato dall'aspetto umano, in quanto deve essere sempre utilizzato con l'equità e soprattutto con la misericordia, poiché utile al bene supremo, cioè la *salus animarum*.

2.2 L'emendamento del reo

L'emendamento del reo, ovvero il processo volto ad aiutare l'autore di un delitto a ritornare sulla strada della santità assieme al resto della comunità, viene descritto da Papa Pio XII nell'allocuzione come un processo di guarigione, egli infatti afferma: „L'atto colpevole ha manifestato nella persona del reo un qualche elemento che non è d'accordo col bene comune e

³² Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, p. 69.

³³ Pius PP XII, Alloc., 5.02.1955, p. 82.

con una ordinata convivenza sociale. Tale elemento deve essere rimosso dal reo. Questo processo di rimozione è paragonabile all'intervento medico nell'organismo, intervento che può essere assai doloroso, specialmente quando si debbono colpire non soltanto i sintomi, ma la causa stessa della malattia. Il bene del reo, e forse anche più della comunità, esige che il membro malato torni ad essere sano³⁴. Il ritorno alla condizione di piena sanità del reo inizia dalla decisione di voler riabbracciare i giusti valori e di rimuovere il male compiuto. In relazione a ciò, Pio XII afferma: „È la via della conoscenza del mal fatto, che gli ha cagionato la pena; la via dell'avversione e del ripudio dell'atto stesso; la via del pentimento, dell'espiazione e della purificazione, del proposito efficace per l'avvenire, lì) la via che il condannato deve prendere³⁵.

L'analisi presentata dal Pontefice è molto realistica, Pio XII infatti, considera il fatto che il reo non sempre sceglie la via del pentimento e della conversione personale. La pena rappresenta una realtà difficile, che porta significative difficoltà e sofferenze sotto diversi aspetti come quello psicologico, giuridico, morale e religioso. Nell'allocuzione il Papa esegue un'analisi profonda di tutti questi aspetti, offrendo un quadro complesso del processo di emendamento che spetta alla persona punita per tornare alla piena libertà³⁶.

Pio XII descrive il processo dell'emendamento del reo come la liberazione dallo stato di colpa. Analizzando questo processo dal punto di vista morale il Papa afferma: „La liberazione *morale* dalla colpa (...) è la riprovazione e il ritiro dell'effettivo disprezzo e della violazione dell'ordine morale commessa con l'atto colpevole; è il consapevole e libero ritorno del reo pentito alla sottomissione e alla conformità con l'ordine etico e con le sue obbligatorie esigenze. In questi atti positivi sono compresi lo sforzo e l'offerta del colpevole per soddisfare le giuste richieste del violato diritto dell'ordine etico, o meglio del suo autore, Signore, tutore e vendicatore, ed apparisce la consapevole volontà e risoluzione di mantenersi fedele in avvenire ai precetti del bene. Nei suoi tratti essenziali dunque essa consiste in quella disposizione interiore che negli Esposti da voi presentati è indicata come lo scopo e il frutto del retto adempimento della pena (...)”³⁷. Secondo

³⁴ Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, p. 67.

³⁵ Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, p. 68.

³⁶ Cfr. Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, p. 68-71.

³⁷ Pius PP XII, Alloc., 5.02.1955, p. 78.

il Papa, in questo processo il reo deve essere assistito affinché possa tornare ad una piena liberazione: „Senza dubbio il reo stesso potrebbe far maturare in sé e condurre a compimento tale elevazione; tuttavia, abbandonati a loro medesimi, pochi potranno conseguirla. Essi hanno bisogno di ricevere da altri consiglio, aiuto, compassione, incoraggiamento e conforto. Ma chi si appresta a compiere tale opera, deve attingere dalla sua propria convinzione e dalle sue interiori ricchezze quel che vuol comunicare al colpevole; altrimenti la sua parola resterà un «*aes sonans aut cymbalum tinniens*»³⁸.

2.3 La riparazione dello scandalo

Lo scandalo, come la conseguenza della violazione dei valori evangelici che danneggia la comunità, è un tema molto importante per l'ordinamento penale vigente nella Chiesa. Dal punto di vista giuridico e penale, ogni scandalo si compone di tre elementi. Il primo è l'elemento attivo, cioè l'azione o l'omissione deliberatamente scelta da parte di una persona fisica o giuridica. Questo elemento definisce l'interazione tra il singolo e la società, indispensabile per lo sviluppo personale. Tale sviluppo può dipendere sia dagli errori commessi dalla persona, ma anche dall'educazione sbagliata o dallo scandalo provocato dagli altri. Relativamente agli effetti negativi dello scandalo, importante è la figura del soggetto attivo, il suo rapporto con il gruppo e il ruolo che svolge in esso. Il secondo elemento costitutivo dello scandalo è l'elemento passivo, ovvero la percezione dell'atto scandaloso da parte di chi osserva tale condotta e la sua apertura verso l'agire dell'attore dello scandalo. Il terzo elemento è l'interno, esso consiste nella minaccia a un valore dell'individuo che subisce lo scandalo. Ogni società è fondata su determinati valori comuni che reggono la vita. La minaccia provocata dallo scandalo può ferire questi valori, che sono essenziali nella vita di tale comunità e sono condivisi dalla maggioranza dei membri. Questo aspetto è molto instabile poiché sussistono valori immutabili, o che in passato non erano visti come importanti ma che oggi al contrario, possono essere considerati tali³⁹.

La reazione allo scandalo da parte del soggetto passivo può scaturire dalla persona stessa, o dai soggetti che hanno subito l'azione danneggiante.

³⁸ Pius PP XII, Alloc., 5.02.1955, p. 84.

³⁹ Cfr. D. G. Astigueta, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, „Periodica” 92 (2003), p. 598-601; D. G. Astigueta, *Medicinalità della pena canonica*, p. 273; B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 230-232.

Inoltre, una reazione può insorgere anche dall'autorità che reagisce al posto del singolo o del gruppo, se la gravità dell'atto lo richiede. Le reazioni possono essere molto diverse e sono previste dal diritto canonico quando l'autorità della Chiesa deve intervenire, anche con reazioni penali, contro possibili minacce ai suoi pilastri portanti⁴⁰.

Nelle allocuzioni di Pio XII non compare mai il termine „scandalo”, ciò non significa che non si analizza la conseguenza negativa del delitto. Il Papa sottolinea l'effetto negativo della colpa che riguarda soprattutto il reo e la sua condizione.

La pena, che comporta le sofferenze al reo, deve motivarlo verso la conversione, vero il ritorno all'ordine e valori violati così da porre rimedio a ciò che ha danneggiato attraverso la scelta sbagliata: „Soffrire in questa vita terrena significa quasi un volgere lo spirito dall'esterno all'interno; è una via che allontana dalla superficie e conduce nella profondità. Così considerato, il soffrire è per l'uomo di un alto valore morale. La sua volontosa accettazione, supponendo la retta intenzione, è un'opera preziosa. (...) Ciò vale anche per la sofferenza causata dalla pena. Essa può essere un avanzamento nella vita interiore. Secondo la sua propria natura, è una riparazione e un ristabilimento — mediante la persona e nella persona del reo, e da questo voluta — dell'ordine sociale colpevolmente violato. L'essenza del ritorno al bene consiste propriamente non nella volontosa accettazione della sofferenza, ma nell'allontanamento dalla colpa”⁴¹.

La soddisfazione, che si manifesta attraverso le sofferenze portate dalla pena canonica, deve trovare riscontro nel comportamento del reo e giungere dalla sua volontà, anche se alle volte forzata: „Questa soddisfazione può essere compiuta liberamente; può anche, nella sofferenza per la pena inflitta, essere fino ad un certo grado forzata; può essere al tempo stesso forzata e libera. (...) Che però ciò debba avvenire o regolarmente avvenga, avrebbe ancora bisogno di essere dimostrato. Ad ogni modo, il non prendere, per principio, in considerazione la volontà del reo di dare soddisfazione in ciò che il sano senso giuridico e la violata giustizia richiedono, è una mancanza e una lacuna, a colmare la quale vivamente esorta l'interesse della dottrina e della fedeltà ai principii fondamentali del diritto penale”⁴².

⁴⁰ Cfr. D. G. Astigueta, *Lo scandalo nel CIC*, p. 601-602; B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 230-232.

⁴¹ Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, p. 70.

⁴² Pius PP XII, Alloc., 5.02.1955, p. 75.

Per quanto riguarda l'aspetto della riparazione dello scandalo provocato, si può notare una notevole differenza nell'ordinamento penale canonico. Nella riflessione di Pio XII risalente agli anni '60, quindi antecedente al Consiglio Vaticano II e al processo verso la nuova codificazione, si nota una certa preoccupazione nei confronti del reo che, dopo la condanna delittuosa, attraverso la punizione dovrebbe riornare allo stato di libertà e conversione personale. Questo non significa, che le ferite delle persone che hanno vissuto gli effetti dello scandalo provocato sono sottovalutate o marginalizzate. Il pentimento dell'attore del delitto e la sua conversione, ancora oggi, sono considerati uno dei migliori modi per rispondere allo scandalo da lui provocato. Nella legislazione contemporanea, soprattutto dopo l'ultima riforma del diritto penale, possiamo osservare un notevole sviluppo e un forte accento posto sulle persone danneggiate dai delitti provocati nella comunità della Chiesa. Nella riflessione odierna, esse diventano sempre più „vittime” e non semplici testimoni del delitto o membri di una comunità ferita che chiedono giustizia all'autorità ecclesiastica. Ciò appare molto evidente nel caso dei delitti *cantra sextum cum minore*.

Conclusioni

Le finalità della pena canonica esercitano un ruolo fondamentale non solo per quanto concerne la pena, l'atto di applicazione o dichiarazione, ma anche per il procedimento penale. Le finalità ispirano il dovere pastorale dell'autorità ecclesiastica nell'agire, anche penalmente, in caso di violazione di qualsiasi finalità (can. 1341 CIC). Rappresentano inoltre, un criterio di valutazione che aiuta il giudice a decidere secondo la propria coscienza e prudenza, se applicare o meno una pena (can. 1343 CIC). Nel nuovo Libro VI esse appaiono come un elemento di legalità formale, quando pongono chiari limiti alla libera discrezionalità dell'autorità. In ogni ordinamento, soprattutto in quello penale, è molto importante rispondere alle esigenze che mutano col passare del tempo, ricordano però, la necessità di basarsi sulle fonti dalle quali derivano le leggi e i concetti giuridici. Osservando le allocuzioni di Papa Pio XII possiamo affermare che, certi processi generali relativi al ruolo della pena canonica o i meccanismi riguardanti lo stato dell'attore del delitto sono gli stessi dei tempi odierni. Gli interventi risalenti a settant'anni fa risultano particolarmente utili per chi, nella Chiesa, è responsabile dell'applicazione delle pene ai casi concreti. Possiamo inoltre notare che la mentalità a carattere molto personale, già presente nelle riflessioni di Pio XII, ha trovato un

forte sviluppo anche oggi. Nella Chiesa, l'applicazione delle leggi penali deve mantenere sempre l'orizzonte puntato sulla persona, sia essa il reo, la vittima del delitto o la comunità ferita dallo scandalo, e applicare le norme penali in modo automatico e arbitrario. Non deve mai dimenticare che il fine e il bene supremo della Chiesa è sempre la *salus animarum* di tutti i fedeli.

Cele kar kościelnych po nowelizacji kanonicznego prawa karnego z 2021 roku w świetle przemówień Piusa XII

Streszczenie

Ostatnia reforma kanonicznego prawa karnego przyniosła istotne i różnorodne modyfikacje w Księdze VI KPK, a wśród nich reorganizację celów kar kościelnych. W artykule zostaną zaprezentowane trzy cele karania, oraz rola jaką pełnią w aplikowaniu kar na etapie procesowym. Zagadnienie celowości karania zostanie następnie pogłębione przez zestawienie z przemówieniami papieża Piusa XII, które stanowią źródła kan. 1341 KPK w którym są wymienione trzy cele.

Słowa-kluczowe: *Pius XII, cele kar kościelnych, reforma kanonicznego prawa karnego, kan. 1341 KPK, The addresses of Pope Pius XII and the purposes of punishment following the latest reform of canon penal law.*

The addresses of Pope Pius XII and the purposes of punishment following the latest reform of canon penal law

Abstract

The latest reform of canon law has brought significant and varied changes to Book VI of the Code of Canon Law, including the reorganization of the purposes of canonical punishment. This article analyzes the three purposes and their role in the application of canonical punishment at the procedural level. The topics addressed are also compared and explored in depth based on the allocutions of Pope Pius XII, which represent the sources of can. 1341 CIC, which lists the three purposes.

Keywords: *Pius XII, purposes of ecclesiastical penalties, reform of canonical penal law, can. 1341 CIC.*

Bibliografia

Arrieta J. I., *Il nuovo diritto penale canonico. Motivazioni della riforma, criteri e sintesi dei lavori. Le principali novità del Libro VI CIC*, in: L. Sabbarese (red.), *Legalità e pena nel diritto canonico*, Roma 2021, p. 35-54.

Astigueta D. G., *La pena come sanzione: un contributo su questo concetto*, „Periodica” 101 (2012), p. 501-534.

Astigueta D. G., *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, „Periodica” 92 (2003), p. 589-651.

Astigueta D. G., *Medicinalità della pena canonica*, „Periodica” 99 (2010), p. 251-304.

Baura E., *L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della finalità della pena*, „Ephemerides Iuris Canonici” 59 (2019), p. 609-627.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), pars 2, p. 1-317.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 27.05.1917, AAS 9 (1917), pars 2, p. 1-593.

Codice di Diritto Canonico commentato, Quaderni di diritto ecclesiale (ed.), Milano 2017.

Di Mattia G., *Pena e azione pastorale nel diritto penale della Chiesa*, „Monitor Ecclesiasticus” 114 (1989), p. 35-67.

Dicastero per i Testi Legislativi, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana 2023.

Esteban F. H., *Giusta pena e cause esimenti, attenuanti ed aggravanti: conflitto tra giusto processo, reo e vittima?*, in: „Annales doctrinae et iurisprudentiae canonicae”, t. XV, Città del Vaticano 2023, p. 137-174.

Franciscus PP, Const. ap. *Pascite gregem Dei*, 23.05.2021, AAS 113 (2021) t. 6, p. 534-555.

Franciscus PP, Litterae apostolicae motu proprio datae *Come una madre amorevole*, 4.06.2016, AAS 108 (2016), p. 715-717.

Franciscus PP, Litterae apostolicae motu proprio datae *Vos estis lux mundi*, 7.05.2019, AAS 111 (2019), p. 823-832.

Franciscus PP, Litterae apostolicae motu proprio datae *Vos estis lux mundi*, 25.03.2023, https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230325-motu-proprio-vos-estis-lux-mundi-aggiornato.html (accesso: 18.11.2025).

Krukowski J., *kan. 1341*, in: *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanoniczne-*

go, t. VI/2, *Księga VI, Sankcje w Kościele zreformowane przez papieża Franciszka*, Poznań 2022, p. 139-142.

Mosconi M., *Can. 1341*, in: Quaderni di diritto ecclesiale (ed.), *Codice di Diritto Canonico commentato*, Milano 2022, p. 1341-1342.

Mosconi M., *L'avvio della procedura penale per l'applicazione della sanzione penale nella revisione del libro VI del CIC, tra opportunità e dovere per l'ordinario diocesano*, „Quaderni di diritto ecclesiale” 35 (2022), p. 264-288.

Pighin B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021.

Pius PP XII, Alloc., 5.02.1955, AAS 47 (1955), p. 72-85.

Pius PP XII, Alloc., 5.12.1954, AAS 47 (1955), p. 60-71.

ks. dr Dariusz Kłosiński – kapłan diecezji łomżyńskiej, duszpasterz, związany z Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia. Delegat Biskupa Łomżyńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Łomżyńskiej, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Łomży.

